

Sent. n. 37/2023 pubbl. il 24/07/2023
Rep. n. 41/2023 del 24/07/2023

ASTE
GIUDIZIARIE.it

53-23 p.u.



Liquidazione (sviluppata)

23
/2023

ASTE
GIUDIZIARIE.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA

Ufficio Procedure Concorsuali

Ccc 330

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Mauro Bernardi Presidente Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini Giudice

dott. Francesca Arrigoni Giudice

nel giudizio n. 53/23 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da

(C.F.:) rappresentata
dall'avv. Prastaro Serena;

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 53/23 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento
mediante liquidazione controllata proposto da (nata a
; C.F.: ai sensi degli artt. 65 e 268
e segg. CCI;

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7a0830b25da303a
Firmato Da: MALAGHINI MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 315c5a82a05a10200810404d1200a179



- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che la debitrice è residente in comune compreso nel circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dalla debitrice e non essendovi specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Verona 20-9-2022);
- rilevato che la debitrice rientra fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo da anni pensionata come si desume dalla documentazione allegata e dalla relazione del gestore della crisi;
- osservato che l'istante versa in una situazione di insolvenza come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata alle pag. 6 e segg. del ricorso, 9 e segg. della relazione del gestore della crisi nonché dagli atti allegati senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui la debitrice è titolare sia necessaria al mantenimento della medesima e, quindi, esclusa dalla liquidazione;
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo alla debitrice;
- precisato che il credito professionale (di assistenza alla procedura) dell'avv. Prastaro Serena va considerato come privilegiato ma non prededotto posto che, se pure deve ritenersi consentito che il debitore nel presentare la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento si avvalga dell'assistenza tecnica affinché sia



pienamente garantito il diritto di difesa, nondimeno l'art. 268 co. 1 CCI stabilisce che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC e, inoltre, che il credito in questione non rientra fra quelli di cui all'art. 6 CCI, conseguendone che il predetto professionista dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo;

- osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante *ex lege*;

- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona del gestore della crisi ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;

P.Q.M.

- visto l'art. 270 CCI così provvede:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

(nata a _____ e di ivi residente in _____
C.F.: _____);

- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;

- nomina liquidatore il dott. Antonio Giovanni Grassi (C.F.: GRSNNG65R27H598W) con studio in Coccaglio (BS), via Vittorio Emanuele II, n. 38;

- dispone che il liquidatore:

a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;

b) provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 273 CCI;

c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;

Sent. n. 37/2023 pubbl. il 24/07/2023

Rep. n. 41/2023 del 24/07/2023

- d) ordina alla debitrice il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
- e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
- f) ordina alla debitrice di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
- g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza alla debitrice ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;
- h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la debitrice;



Sent. n. 37/2023 pubbl. il 24/07/2023
Rep. n. 41/2023 del 24/07/2023

i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso la Agenzia del Territorio – Servizio della Pubblicità Immobiliare competente per territorio nonché presso il P.R.A. nel caso in cui la debitrice risulti essere intestataria di beni immobili o di mobili registrati.

Dispone la trasmissione della sentenza alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari per l'inserimento nel fascicolo n. 91/22.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni alla debitrice e al liquidatore.

Mantova, 20 luglio 2023.

Il Presidente

dott. Mauro P. Bernardi

ASTE
GIUDIZIARIE.it

TRIBUNALE DI MANTOVA
Depositate in cancelleria telematicamente

24 LUG. 2023

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serie#: 7ed83db25da3d3a
Firmato Da: MALAGHINI MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serie#: 315c5e9ca95ab208810404d1293a179



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it